

FOGLIO INFORMATIVO

YOUINVOICE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' YOUINVOICE

Il servizio YouInvoice è un servizio documentale che permette la gestione delle fatture elettroniche consentendo di fatto per il ciclo attivo e per il ciclo passivo l'utilizzo del formato digitale della fattura.

E' un servizio modulare con accesso internet attraverso il remote banking bancario YouBusiness Web, di cui occorre aver sottoscritto il contratto, ed è il "repository" delle fatture del cliente dando la possibilità di conservare le stesse a norma di legge.

Versione Base

Il servizio Entry Level denominato Base, dopo la strong authentication al Servizio "YouBusiness Web" e la sottoscrizione on line di un "disclaimer", consente:

- i) La compilazione (in modalità data entry o importando un flusso) di tutti i dati necessari per la generazione di **Fatture Elettroniche Attive** in formato digitale "XML", aggiornato alle regole tecniche per la predisposizione dei dati delle fatture emesse tempo per tempo previste a norma di legge, il cui flusso potrà essere esportato su proprio supporto.
Le fatture potranno essere gestite per l'incasso e per l'anticipo delle stesse sfruttando la piena integrazione della versione Base con il remote "YouBusiness Web" della Banca.
- ii) Ottenere la ricezione, direttamente all'interno della piattaforma "YouBusiness Web", delle **Fatture Elettroniche Passive** trasmesse dai Suoi fornitori, previa comunicazione agli stessi di un apposito "codice destinatario" che verrà assegnato (istruzioni indicate Manuale Utente "YouInvoice").
Ricevute le fatture si potrà disporre il pagamento, tramite i consueti canali di pagamento messi a disposizione dal Servizio "YouBusiness Web".
- iii) Ottenere la ricezione, direttamente all'interno della piattaforma "YouBusiness Web", di dati e di **Fatture Elettroniche Attive e Passive** importati da software gestionali amministrativi e contabili terzi convenzionati con la Banca, previa autorizzazione al trasferimento degli stessi direttamente fornita dal cliente all'interno gestionale amministrativo e contabile.

I dati così importati potranno essere gestiti, in particolare ai fini dell'incasso, pagamento e anticipo delle fatture elettroniche, tramite i consueti canali messi a disposizione dal Servizio "YouBusiness Web".

Per i dettagli operativi sulle modalità di compilazione e di esportazione dei flussi elettronici, di ricezione degli stessi e per l'assegnazione del "codice destinatario", può consultare il Manuale Utente YouInvoice.

Nei limiti di quanto riportato nella presente informativa, nel Manuale Utente YouInvoice e nelle condizioni di contrattuali che regolano il servizio "You Business Web", da intendersi qui espressamente richiamate, la Banca concede una licenza limitata, non esclusiva, non cedibile, non trasferibile, gratuita, di fruire del Servizio per le finalità sopra indicate.

Versione Plus

Il servizio completo (cioè non la versione "entry level" fornito senza costi per il cliente) necessita della sottoscrizione di un contratto.

Ciclo attivo.

YouInvoice permette la gestione dell'invio delle fatture elettroniche in formato Xml verso il SDI gestendo le anagrafiche fornitori e gli stati delle fatture stesse all'interno del processo. Tali fatture potranno essere inviate sia alla Pubblica Amministratore (P.A) sia a fornitori (B2B).

Ciclo Passivo.

YouInvoice permette la gestione della ricezione delle fatture elettroniche attraverso un unico codice cliente che identifica sul sistema SDI il cliente stesso. Esiste la possibilità di importare fatture attraverso file esterni qualora il cliente utilizzi gestionali e/o applicativi diversi da YouInvoice nella gestione delle fatture; con questa operatività sarà resa disponibile al cliente la possibilità di utilizzare i canali di incasso, pagamento e anticipo delle proprie fatture.

Conservazione.

YouInvoice permette la gestione della conservazione sostitutiva delle fatture a norma di legge ma più in generale di tutti i documenti aziendali quali ad esempio; Il libro giornale, verbali di assemblee, registri Iva, modelli F24, registro dei corrispettivi, e in genere molte altre tipologie di documenti fiscalmente rilevanti; tali documenti verranno firmati digitalmente con marca temporale.

YouInvoice permette l'utilizzo dei Network Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line) e NSO (Nodo Smistamento Ordini) per la ricezione e gestione degli Ordini provenienti dalla Pubblica Amministrazione e la creazione dei relativi DDT (Documenti Di Trasporto) della merce da consegnare.

Principali rischi generici e specifici

- Rischio di riaddebito degli importi delle transazioni.
- Rischi connessi a malfunzionamenti delle infrastrutture tecniche coinvolte nella gestione delle transazioni YouInvoice (esempio: mancanza connessione dati, guasto del sistema, manutenzione o riparazione, ecc.), possono comportare sospensioni temporanee o ritardi nello svolgimento del Servizio.
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO YOUINVOICE VERSIONE PLUS

Le condizioni di seguito espresse sono da intendersi IVA esclusa.

DESCRIZIONE	LISTINO
COSTI PIATTAFORMA YOUINVOICE	

canone mensile piattaforma gestione fatture/documenti	25,00 €
attivazione una tantum	400,00 €
disattivazione una tantum	40,00 €
periodicità addebito canone	trimestrale
COSTI DEL CICLO ATTIVO	
invio fattura elettronica (verso sdi)	2,00 €
forfait mensile invio fatture elettroniche	a preventivo ¹
invio fattura digitale (altri canali)	1,00 €
forfait mensile invio fatture digitali	a preventivo ²
COSTI DEL CICLO PASSIVO	
gestione fattura passiva	2,00 €
forfait mensile gestione fatture	a preventivo ³
COSTI DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	
conservazione singolo documento	1,00 €
numero documenti gratuiti	0
forfait per conservazione documenti esercizi pregressi	a preventivo ⁴
INFORMAZIONI PARTICOLARI	
frequenza di invio del documento di sintesi	minima annuale

RECESSO

Recesso dal contratto

Il contratto ha durata 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione; alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo recesso da comunicarsi da una delle due parti alle altre a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza.

Qualora il Cliente receda per motivi diversi dalla mancata accettazione delle modifiche economiche unilaterali e prima dello scadere dello stesso, rimane comunque tenuto a corrispondere l'intera quota economica di pertinenza anche per il periodo relativo ai Servizi non goduti a titolo di penale rescissoria.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

¹ In accordo con il cliente è possibile pattuire uno schema tariffario che prevede un determinato numero di operazioni incluse a fronte del pagamento di un importo forfettario periodico (il cui importo è sempre inferiore al prodotto del numero invii inclusi per il costo invio)

² In accordo con il cliente è possibile pattuire uno schema tariffario che prevede un determinato numero di operazioni incluse a fronte del pagamento di un importo forfettario periodico (il cui importo è sempre inferiore al prodotto del numero invii inclusi per il costo invio)

³ In accordo con il cliente è possibile pattuire uno schema tariffario che prevede un determinato numero di operazioni incluse a fronte del pagamento di un importo forfettario periodico (il cui importo è sempre inferiore al prodotto del numero invii inclusi per il costo invio)

⁴ Importo forfettario una tantum applicato sulle richieste di ripresa documenti di esercizi pregressi archiviati presso il conservatore del cliente, calcolato dalla società TecMarket Servizi SPA, fornitore del servizio YouInvoice, in funzione delle specifiche tecniche delle attività di ripresa e conservazione da realizzare. Tali specifiche variano da caso a caso a seconda delle caratteristiche del conservatore "cedente".



15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di richiesta presso la propria filiale. Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui il titolare del rapporto non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari – denominato in breve "reclamo banca" – (es. conti correnti, carte di debito e di credito, finanziamenti, mutui ...);
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento – denominato in breve "reclamo finanza" – (es. negoziazione o collocamento titoli, mancata o incompleta informativa su prodotti d'investimento, mancata o errata esecuzione di un ordine ...);
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;

- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il cliente è retail
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la 4 Edizione 03/2021 compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

LEGENDA

Ciclo Attivo	Ciclo di gestione delle fatture attive dell'impresa cliente (acquisizione, veicolazione)
Ciclo Passivo	Ciclo di gestione delle fatture passive dell'impresa cliente (acquisizione, richiesta di pagamento)

Conservatore accreditato	Soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di conservazione al quale sia stato riconosciuto, dall'Agenzia per l'ITALIA Digitale (AGID), il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza
Conservazione	Insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema di conservazione e a governare la gestione in relazione al modello organizzativo adottato descritto nel manuale di conservazione
Firma digitale	La firma digitale consente di firmare digitalmente documenti e transazioni in formato elettronico assumendo lo stesso valore legale di una tradizionale firma autografa apposta su carta. E' un tipo di firma basato su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente rispettivamente al titolare, tramite la chiave pubblica, di rendere manifesta e di verificare l'autenticità e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici,
NSO	Il Nodo di Smistamento Ordini (NSO) è una piattaforma digitale (simile al Sistema di Interscambio) che serve a trasmettere ed evadere telematicamente gli ordini di beni e servizi tra gli enti della pubblica amministrazione e i loro fornitori.
Peppol	PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine) è un progetto esteso a tutta Europa che consente alle imprese attive a livello internazionale di eseguire le proprie comunicazioni durante il processo di approvvigionamento in modo standardizzato ed elettronico a prescindere da enti pubblici o imprese private. Lo scambio di dati o documenti è possibile grazie all'accesso alla rete OpenPEPPOL attraverso gli Access Point.